

PROPOSTA DI VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO

- PER L'APPROVAZIONE DELLA NORMA DI TUTELA AI SENSI DELL'ART. 4 DELLA L.R. 57/13 "DISPOSIZIONI PER IL GIOCO CONSAPEVOLE E PER LA PREVENZIONE DELLA LUDOPATIA".

Oggetto: Integrazione dell'art. 04.13 "*Destinazioni d'uso e utilizzazioni*" delle norme tecniche di attuazione del vigente regolamento urbanistico

All'articolo in oggetto viene aggiunto di seguito il seguente comma:

5) Collocazione delle sale da gioco e degli spazi per il gioco

E' vietata l'apertura di centri di scommesse e di spazi per il gioco con vincita in denaro ad una distanza inferiore a 500 metri, misurata in base al percorso pedonale più breve, da istituti scolastici di qualsiasi grado, luoghi di culto, centri socio-ricreativi e sportivi o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale od altro luogo sensibile che il comune con specifico regolamento individui ai sensi del comma 2 dell'art. 4 della legge regionale.

La presente norma si applica anche ai centri di scommesse e agli spazi per il gioco esistenti nei casi in cui l'installazione di apparecchiature e di videoterminali determinino un incremento dell'offerta dei giochi al loro interno rispetto a quella autorizzata.

Si definisce in conformità alla legge:

- a) ludopatia: la patologia che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro, così come definita dall'Organizzazione mondiale della sanità;
- b) spazi per il gioco con vincita in denaro: un luogo pubblico o aperto al pubblico o un circolo privato in cui siano presenti e accessibili gli apparecchi per il gioco lecito di cui alla lettera c);
- c) apparecchi per il gioco lecito: gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza);
- d) centri di scommesse: le strutture dedicate, in via esclusiva, alla raccolta delle scommesse ai sensi dell'articolo 88 del r.d. 773/1931.

Nuove disposizioni di legge nazionali e regionali successive alla data di approvazione della presente norma, sono fatte proprie e modificano la presente norma per quanto in contrasto.